

18-10-2011



DECRETO-LEGGE SVILUPPO

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Titolo I – Programmazione, localizzazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche

Art.1

(Ridefinizione della procedura di programmazione generale (modifiche art. 1 L. 443/01)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è sostituito dal seguente:

<<1. Il Governo individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata a mezzo di un programma elaborato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i ministri competenti e le regioni interessate, deliberato dal Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e conseguentemente inserito nel Documento di finanza pubblica. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso.>>

2. In sede di prima applicazione, il Governo, mediante la procedura di cui al comma precedente, può adeguare il programma già inserito nel Documento di finanza pubblica.

Art.2

Ridefinizione dei criteri di individuazione delle infrastrutture prioritarie (modifiche art. 1 L. 443/01)

1. All'articolo 161 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1-ter è così sostituito:

1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Cipe, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali; b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.

2. All'articolo 161 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

"1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e, anche in assenza di questi, comunque conformemente alla normativa vigente e alle migliori prassi applicative. Il Ministero, entro trenta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lett. b), verifica

l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità del progetto; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato a trenta giorni.

3. All'articolo 161 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1-*bis* è abrogato.

A.

Art.3

Meccanismi di composizione e superamento del dissenso (modifiche art. 165 d.lgs 163/06)

1. All'articolo 161 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "In mancanza di intesa si applicano le disposizioni dell'art. 165, comma 6".

2. All'articolo 165 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, al comma 3 sono soppresse le parole da "ivi compreso il limite di spesa" fino a "individuati nell'ambito della procedura di VIA"

3. All'articolo 165 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il comma 6 è così sostituito:

"6. Quando non sia raggiunta l'intesa con le Regioni o le Province autonome interessate prevista dal comma 5, compete:

a) al CIBE con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, determinare, a maggioranza:

1. le caratteristiche tecniche essenziali e le modalità di finanziamento;
2. la loro localizzazione di massima in una regione o in un'area geografica interregionale;
3. il costo complessivo dell'infrastruttura o impianto, nell'ipotesi di sua localizzazione o tracciato ottimale e in assenza di opere compensative o mitigative;
4. le condizioni, i criteri, i parametri e i vincoli tecnici, economici, finanziari, normativi ed ambientali da rispettare per la loro localizzazione puntuale;
5. il termine perentorio da rispettare per le decisioni sulla localizzazione puntuale di ciascun impianto o infrastruttura strategica e per l'approvazione delle conseguenti modifiche al progetto preliminare di cui al comma precedente;
6. il termine perentorio da rispettare per l'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto preliminare, comprensivo delle modifiche predette e delle opere compensative e mitigative definite nel rispetto del disposto del comma 6-bis.

b) alla Giunta della Regione o Provincia autonoma interessata (o alle Giunte delle Regioni o Province autonome interessate, d'intesa fra loro, nel caso di infrastrutture interregionali):

1. organizzare e gestire gli strumenti di partecipazione democratica sul territorio;
2. organizzare e gestire gli strumenti di concertazione con le istituzioni territoriali interessate;
3. adottare le determinazioni concernenti la localizzazione puntuale degli impianti o infrastrutture (o il tracciato delle infrastrutture lineari) nel rispetto delle condizioni, dei criteri, dei parametri e dei termini fissati dal Cipe;

4. determinare le opere compensative o mitigative, nel rispetto delle condizioni e dei criteri fissati dal Cipe, e entro il limite complessivo determinato dalla legge;

5. definire le conseguenti modifiche al progetto preliminare di cui al comma 5;

6. approvare il progetto preliminare così modificato.

c) al Consiglio dei Ministri approvare il progetto preliminare ai sensi del 120 della Costituzione in caso di inerzia della Regione, ovvero, su iniziativa del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a correzione di decisioni regionali che non abbiano rispettato le condizioni, i parametri, i vincoli e i termini fissati ai sensi della lettera a)".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 165 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sono aggiunti i seguenti:

6-bis. Gli incrementi relativi al costo complessivo di un'infrastruttura, derivanti da variazioni di localizzazione, o di tracciato, e da opere compensative o mitigative, non possono essere superiori alper cento di quello fissato con decisione del Cipe ai sensi del precedente comma 6, lett a, n. 3 . Gli Enti territoriali interessati sono di norma tenuti a partecipare, in misura non inferiore al....., al finanziamento delle opere compensative.

6-ter. Nella delibera di approvazione del preliminare di cui al quinto e al sesto comma del presente articolo si provvede a determinare il costo complessivo dell'opera.

Art.4

Ridefinizione delle procedure del promotore (modifiche art. 175 d.lgs 163/06)

1. L'art. 175 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è così sostituito:

1. Il Ministero pubblica sul sito istituzionale, dandone autonoma evidenza nella home page, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori, sulla base dello studio di fattibilità di cui all'articolo 161, comma 1-quater, intendono avviare la procedura del promotore. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del Ministero o del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

2. Il soggetto aggiudicatore, entro [sessanta] giorni dalla pubblicazione dell'infrastruttura nella lista di cui al comma 1, provvede alla pubblicazione del bando di gara, ponendo a base dello stesso lo studio di fattibilità, eventualmente modificato o integrato secondo le indicazioni del CIPE. Il bando specifica che:

a) le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato, nonché dar conto del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o più istituti finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il [2,5] per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara;

b) il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al promotore prescelto di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare le modifiche indicate dal Cipe, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche indicate alle stesse condizioni proposte al promotore;

c) il promotore, o eventualmente altro concorrente, ai fini dell'aggiudicazione definitiva della concessione, deve dare adeguato conto della integrale copertura finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico-finanziario offerto ed eventualmente adeguato a seguito della deliberazione del CIPE.

3. Il soggetto aggiudicatore, assumendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta.

4. Il soggetto aggiudicatore, nei termini previsti dall'articolo 165, comma 4, sottopone il progetto preliminare alla valutazione delle amministrazioni competenti e, tramite apposita conferenza di servizi istruttoria, acquisisce osservazioni e proposte motivate. Il medesimo progetto, qualora ne ricorrano i presupposti, è altresì sottoposto al procedimento di VIA, nell'ambito del quale, in sostituzione delle ordinarie forme di consultazione previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, può svolgersi il procedimento di dibattito pubblico. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi o, se successiva, del procedimento di VIA, il soggetto aggiudicatore, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, e nel rispetto comunque dei limiti dettati dalla normativa vigente e delle eventuali ulteriori indicazioni del CIPE, presenta al Ministero la proposta di approvazione del progetto preliminare e dello schema di convenzione.

5. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, verificata la coerenza rispetto all'iter procedurale precedente, sottopone la stessa all'approvazione unica del CIPE; qualora siano necessarie integrazioni, il termine è prorogato a sessanta giorni. Il CIPE approva il progetto preliminare, unitamente allo schema di convenzione, fissando altresì il termine massimo entro il quale, a pena di revoca del contributo pubblico, il progetto definitivo dovrà essere approvato.

6. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al comma 4, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta.

7. Il concessionario definisce il progetto definitivo e lo sottopone all'approvazione del soggetto aggiudicatore conformemente alla procedura di cui all'articolo 169-bis [approvazione unica Cipe su progetto preliminare]. Il soggetto aggiudicatore prima dell'approvazione rende noto il progetto alle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi istruttoria; dette amministrazioni, entro trenta giorni, possono segnalare l'eventuale sussistenza di significative discordanze rispetto alle indicazioni del CIPE. Il soggetto aggiudicatore assicura il rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal CIPE, avendo cura di preservare le condizioni di bancabilità del progetto.

8. Con riguardo alla procedura di cui ai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 153; alternativamente, trovano comunque applicazione, compatibilmente con la disciplina dettata nel presente capo, le procedure di cui al medesimo articolo.

Titolo II - Velocizzazione delle procedure volte alla realizzazione degli investimenti

Art.5

Approvazione unica del Cipe del progetto preliminare

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo l'articolo 169 è inserito il seguente:

"Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare)

1. Su richiesta del soggetto aggiudicatore, il CIPE può valutare il progetto preliminare ai fini dell'approvazione unica dello stesso, l'approvazione unica del progetto preliminare comporta gli effetti dell'articolo 166, comma 5, ed il progetto definitivo è in tal caso approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, dal soggetto aggiudicatore, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2.

2. Il progetto definitivo è corredato da una relazione del progettista, confermata dal Responsabile del Procedimento, che descriva le eventuali varianti apportate al progetto preliminare e le rispettive cause e attestati:

- a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
- b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 169, comma 3;
- c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.

3. Il progetto definitivo è trasmesso al Ministero ed a tutti gli enti partecipanti alla conferenza di servizi per eventuali osservazioni, da formulare nel termine perentorio di quarantacinque giorni; la struttura tecnica rimette al soggetto aggiudicatore, entro i trenta giorni successivi, le proprie valutazioni relative alle osservazioni pervenute. Nei casi in cui non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), la medesima struttura formula la propria proposta al CIPE ai fini dell'approvazione del progetto. Nel caso in cui non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, lettera a), il progetto definitivo è rimesso al CIPE, ai fini delle ulteriori valutazioni. Nei casi di cui al presente comma, il progetto definitivo è approvato con le modalità di cui all'articolo 166.

4. Nel caso in cui la struttura tecnica verifichi il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, e l'ottemperanza alle eventuali valutazioni rispetto alle osservazioni pervenute, il soggetto aggiudicatore approva il progetto definitivo e dichiara la pubblica utilità dell'opera. Si applica alla procedura di approvazione l'articolo 166, commi 2 e 5, ultimo periodo. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore è ridotto a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione approvato dal soggetto aggiudicatore unitamente al progetto definitivo è vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo 170.";

b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

"f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi;"

Art.6

Piano economico e finanziario dei lotti costruttivi

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 232, è inserito il seguente:

"232-bis. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare o il progetto definitivo, sottoposti all'approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive

cronologicamente successive, l'una propedeutica all'altra, elaborate in conformità del valore complessivo dell'intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli investimenti."

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai progetti non ancora approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art.7

Riduzione dei termini relativi alle deliberazioni CIPE

1. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'obbligo di procedere alla verifica ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità dei soggetti competenti all'espletamento delle fasi procedurali".

2. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti, le delibere assunte dal CIPE, previste ai sensi della parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera.

3. Per le delibere del CIPE di cui al comma 2, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono dimezzati.

Art.8

Semplificazione procedura di approvazione delle convenzioni uniche autostradali

L'articolo 2, comma 84, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è riformulato nei seguenti termini:

1. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sono approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars). Il Nars si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario, il decreto può essere comunque adottato.

2. Nelle Convenzioni Uniche nelle quali è stata già prevista la facoltà del Concedente di richiedere al Concessionario l'inserimento di specifici interventi già individuati nella Convenzione Unica stessa, tale inserimento sarà realizzato mediante la stipula di un atto aggiuntivo tra Concedente e Concessionario, nei limiti consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'atto aggiuntivo, che dovrà assicurare la copertura economico finanziaria dell'investimento secondo quanto stabilito nella Convenzione Unica stessa, viene approvato secondo la procedura del comma precedente.

Art.9

Semplificazione procedura di approvazione dei contratti di programma aeroportuali

All'articolo 704 del Codice della navigazione, anche in sostituzione del punto 5.3 dell'allegato alla delibera Cipe 15 giugno 2007, n. 38, dopo le parole "legge 2 dicembre 2005, n. 248", è aggiunto il seguente periodo:

"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il contratto di programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars). Il Nars si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario, il decreto può essere comunque adottato".

Art.10

Definizione del livello di progettazione da porre a base di gara

1. Il comma 2 dell'art. 177 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, è così sostituito:

"1. Le stazioni appaltanti avviano le procedure ad evidenza pubblica per l'esecuzione di opere infrastrutturali, fatte salve le procedure di cui all'art. 175 del presente Decreto, solo sulla base del progetto preliminare approvato ai sensi dell'art. 165, commi 5 e 6, e a seguito del rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), o sulla base del progetto definitivo o di quello esecutivo."

Art.11

Interpretazione autentica procedura di affidamento dei finanziamenti

"L'articolo 19, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici", si interpreta nel senso di includere i contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma, che restano quindi sottoposti solo alla procedura di cui all'articolo 27 del medesimo codice".

Art.12

Disposizioni in materia di ricorsi avverso procedure di aggiudicazione di opere pubbliche

All'articolo 246, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

"1bis. Sono legittimati a proporre ricorso avverso atti relativi alle procedure di decisione e realizzazione delle opere infrastrutturali solo coloro i quali abbiano partecipato al procedimento."

Art.13

Poteri commissariali per grandi infrastrutture.

Art.14

Interventi in materia di autorizzazione paesaggistica

Il testo di questi articoli è in corso di elaborazione da parte del Ministro della semplificazione normativa e dei Ministri competenti per materia.

Titolo III - Misure per l'attrazione di capitali privati e la riduzione dei costi

Art.15

Introduzione del contratto di disponibilità

Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:

“15-bis.1. Il “Contratto di disponibilità” è l'operazione di partenariato pubblico privato, di cui al comma 15-ter, con il quale è affidata al contraente generale ovvero alla società aggiudicataria la costruzione a proprio rischio e spesa e la messa a disposizione al soggetto aggiudicatore di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dal contraente di assicurare al committente la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione, la risoluzione di tutti gli eventuali vizi e l'adeguamento alle prescrizioni normative o ai provvedimenti cogenti di pubbliche autorità, anche sopravvenuti.”;

b) dopo l'articolo 160-bis, è inserito il seguente:

“Art. 160-ter (Contratto di disponibilità). 1. Il contratto di disponibilità, disciplinato dal presente articolo, può essere adottato per opere disciplinate dal capo IV; può essere altresì adottato per le opere non previste nel predetto capo; in tal caso, per le opere di ammontare superiore a _____ milioni di euro, i candidati devono possedere la qualificazione di contraente generale adeguata all'importo dell'opera in gara.

2. Il contraente è retribuito:

a) con un canone di disponibilità, da pagare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra rischi a carico del committente ai sensi del comma 3;

b) con l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera;

c) ove, al termine del contratto, sia previsto il trasferimento della proprietà dell'opera all'oggetto aggiudicatore, con un eventuale prezzo di trasferimento;

d) i corrispettivi sono soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto.

3. Il contraente assume il rischio della costruzione e gestione tecnica dell'opera, assicurandone la disponibilità al soggetto aggiudicatore; restano a carico del soggetto aggiudicatore e determinano variazioni dei corrispettivi dovuti gli eventi, incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica

dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Il contratto può prevedere la ripartizione dei rischi tra le parti per diverse eventualità di forza maggiore.

4. Le procedure di affidamento sono regolate dall'articolo 153, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di redigere, far approvare e porre a base di gara il progetto preliminare o definitivo dell'opera, aggiudicando il contratto ai sensi dell'articolo 83. In ogni caso, il soggetto aggiudicatore redige e pone a base di gara un capitolato prestazionale, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 5.

5. Il contraente redige il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera, assicurando il rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti. Salvo che non sia prescritta, ai sensi del capo IV, la approvazione del CIPE, il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera contenute nelle previsioni di cui all'articolo 169 sono ad ogni effetto approvati dal solo contraente, previa comunicazione al soggetto aggiudicatore e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il contraente è autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il contraente ha facoltà di introdurre in progetto le varianti intese ad una maggiore economicità di costruzione o gestione che non possono essere contestate se non per il mancato rispetto del capitolato prestazionale o di norme e provvedimenti cogenti; per tali varianti, il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti è a carico del contraente.

6. L'alta sorveglianza e il collaudo dell'opera verificano la realizzazione dell'opera stessa al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e possono prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto; si applica al presente contratto il presente Capo.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo il contratto di disponibilità è disciplinato, in quanto compatibile, dall'articolo 176."

Art.16

Estensione dello strumento della cessione di immobili

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione, ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione. Se comportano

variante urbanistica, questa è approvata dal comune entro 30 giorni dalla chiusura della conferenza di servizi
”.

Art.17

Estensione della gestione funzionale di opere realizzate

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: “La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.”;

b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: “gestione funzionale ed economica” sono inserite le seguenti: “eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”;

c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: “anche un prezzo” sono inserite le seguenti: “nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate”.

Art.18

Regolamentazione ISVAP in materia di riserva tecnica per investimenti

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

2. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

Art.19

Revisione della disciplina di emissione delle obbligazioni di progetto

L'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici, è così riformulato:

“1. Al fine di realizzare e gestire nuove infrastrutture, le società concessionarie possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di clienti professionali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58, nonché di enti di previdenza pubblica o privata; dette obbligazioni sono nominative.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico."

Art.20

Incentivi fiscali per investimenti infrastrutturali

I soggetti aggiudicatari di nuove opere infrastrutturali comprese in piani o programmi approvate dalle competenti amministrazioni pubbliche, ai fini dell'imposta sulle società, possono dedurre dal reddito di impresa l'equivalente degli aumenti di capitale proprio destinati ad investimenti infrastrutturali.

Art.21

Destinazione incremento gettito IVA per nuove infrastrutture

1. Al fine di favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di nuove infrastrutture, in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico, può essere attribuita alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera una quota nel limite massimo del [25] per cento, per un periodo non superiore a [15] anni, del gettito IVA riconducibile al funzionamento dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

2. In relazione a ciascun progetto, la partecipazione al gettito IVA e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del concedente interessato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'operatore privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica, è tenuto a farsi carico di una congrua parte dell'investimento e a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico;

b) il gettito IVA, su cui calcolare la quota di partecipazione, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

c) l'ammontare e la durata del beneficio sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo dell'investimento previsto nel piano economico finanziario, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate al progetto. d) la corresponsione della quota del gettito IVA è assicurata direttamente dall'ufficio dell'agenzia delle entrate territorialmente competente alla società di progetto, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tal fine, l'agenzia fiscale competente assegna uno specifico codice identificativo alle operazioni riconducibili all'infrastruttura, anche istituendo una sezione operativa territoriale dotata di proprio codice identificativo;

e) le modalità attuative sono definite in un unico atto conformemente al principio di massima semplificazione, assicurando completezza e chiarezza del quadro regolatorio, nonché meccanismi certi ed automatici di calcolo e corresponsione della quota del gettito IVA, tenendo altresì conto delle esigenze di finanziabilità del progetto.

Art.22

Finanziamento delle infrastrutture portuali mediante incremento del gettito IVA

1. Al fine di favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di grandi infrastrutture portuali, ivi comprese quelle di collegamento stradale e ferroviario, in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico, può essere attribuita, tramite l'autorità portuale interessata, alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera una quota pari al [25] per cento, per un periodo non superiore a [15] anni, dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibile all'infrastruttura oggetto dell'intervento.

2. In relazione a ciascun progetto, la partecipazione all'incremento del gettito IVA e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'autorità portuale interessata, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'operatore privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica, è tenuto a farsi carico di una congrua parte dell'investimento e a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto o alla circoscrizione territoriale dell'autorità portuale interessata;

b) l'incremento del gettito IVA, su cui calcolare la quota del [25] per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

1) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno,

2) in relazione a progetti di ammodernamento, ampliamento e/o potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite [nel triennio] immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento;

c) l'ammontare e la durata del beneficio sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo dell'investimento previsto nel piano economico finanziario, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate al progetto;

d) la corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata direttamente dall'ufficio dell'agenzia delle dogane territorialmente competente, tramite l'autorità portuale, alla società di progetto, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tal fine, l'agenzia delle dogane assegna uno specifico codice identificativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura, anche istituendo una sezione operativa territoriale dotata di proprio codice identificativo;

e) le modalità attuative sono definite in un unico atto conformemente al principio di massima semplificazione, assicurando completezza e chiarezza del quadro regolatorio, nonché meccanismi certi ed automatici di calcolo e corresponsione della quota di incremento del gettito IVA, tenendo altresì conto delle esigenze di finanziabilità del progetto.

Art.23

Riduzione dell'overdesign delle infrastrutture

1. All'articolo 13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono definite in modo che non risultino più onerose di quelle previste dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla revisione della normativa tecnica vigente eventualmente difforme rispetto al suddetto principio. A far data dal 1° luglio 2012, le disposizioni incompatibili cessano comunque di aver efficacia.

Art.24

Riduzione dell'overdesign delle linee ferroviarie

1. Sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda di cui all'articolo 21 lettera a della presente legge, le nuove infrastrutture ferroviarie ad Alta Velocità devono essere concepite evitando di combinarne le specifiche tecniche con quelle di Alta Capacità.

2. Alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, si applicano specifici parametri e standard tecnici e funzionali, che non devono risultare più onerosi di quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea. Ogni norma o provvedimento amministrativo non conforme a tale criterio si intende abrogato.

3. All'art. 12 del d.lgs. 10 agosto 2007, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"5. le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione, per il sistema ferroviario (gestore di infrastruttura e imprese ferroviarie). La loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti".

4. Le occupazioni e l'utilizzo di beni del demanio statale e regionale da parte di infrastrutture ferroviarie realizzate o da realizzarsi – ivi incluse le relative opere a difesa – non comportano alcun riconoscimento di canoni od oneri in genere da parte del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Art.25

Semplificazione del regime di utilizzo di terre e rocce da scavo

1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell'art. 184/bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di escavazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, biodegradazione naturale degli additivi condizionanti, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto.

di utilizzo approvato dalle Autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di Tab. 1 All. 5 parte IV, del DLgs 152/2006 e s.m.l., fatta salva la possibilità in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.

Capo I – Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

Art.26

Reciprocità nel trasporto ferroviario

Al fine di assicurare l'effettivo e pieno rispetto del principio di reciprocità, le imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro partecipate, e che esercitano servizi ferroviari sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, sono soggette, relativamente alle regole e procedure di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura e degli impianti ferroviari, alle stesse limitazioni e vincoli cui sono sottoposte le imprese italiane nei territori dei rispettivi Paesi. Su richiesta del gestore dell'infrastruttura nazionale, o eventualmente d'ufficio, l'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari verifica la sussistenza delle limitazioni e dei vincoli di cui al precedente periodo e adotta, se del caso, le relative decisioni.

La contrattualizzazione, a cura del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dei servizi richiesti dalle imprese ferroviarie oggetto di verifica da parte dell'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari ai sensi del precedente comma e ai sensi dell'articolo 59 della legge 99/2009, è subordinata alla specifica decisione, effettuata ex ante, dell'organismo medesimo.

Art.27

Adozione di piani territoriali regionali specifici per le reti transeuropee di trasporto

Al fine di attuare la "strategia di coordinamento per corridoio" delle reti transeuropee di trasporto, promossa dall'Unione Europea, le Regioni adottano entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto della legislazione vigente ed in coerenza con gli obiettivi fissati nei piani e programmi nazionali e dell'Unione Europea, piani territoriali specifici, relativi ai progetti di interesse europeo di cui all'allegato III della decisione n. 661/2010/UE e successive modificazioni.

I piani territoriali di cui al comma 1 individuano, tra l'altro, le direttrici e le grandi aree di interesse logistico su cui concentrare gli interventi realizzativi del compendio dell'infrastruttura e dei servizi, funzionali alla realizzazione dei progetti di interesse europeo di cui al precedente comma.

Tenuto conto della dimensione transregionale dei progetti di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove il coordinamento tra le Regioni interessate, al fine di favorire l'integrazione e la coerenza delle scelte di pianificazione.

Capo II – Disposizioni in materia logistica e porti

Art.28

Aree pubbliche per la logistica e sistemi logistici

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le aree, anche demaniali, ricadenti nelle circoscrizioni delle autorità portuali, sono definite aree pubbliche per la logistica e come tali sono finalizzate anche all'attuazione delle opere di cui all'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
 2. Sulle aree così individuate è possibile realizzare le opere necessarie per migliorare e sviluppare i processi logistici di cui al Piano nazionale della logistica, approvato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, con le procedure previste dalla vigente normativa.
 3. La Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, sulla base delle linee generali del Piano nazionale della logistica e relativo Piano della intermodalità, individua le aree funzionali e le opere necessarie quali:
 - a) strutture per migliorare le procedure doganali e per l'attuazione dello sportello unico;
 - b) terminali ferroviari marittimi ed aerei specializzati e rientranti nella rete unitaria nazionale;
 - c) strutture per migliorare i processi di filiera, in particolare nei settori agroalimentare, farmaco, automotive e similari;
 - d) strutture informatiche e telematiche per la tracciabilità dei veicoli per l'accesso alle strutture logistiche.
 4. Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: «Art. 11-bis. - (Sistemi logistici). - 1. Le regioni, d'intesa con le autorità portuali, le province ed i comuni interessati, possono costituire sistemi logistici per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad una medesima piattaforma logistica territoriale o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. Per piattaforma logistica territoriale si intende il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti sul territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale e con la rete transazionale dei trasporti.
2. Tali sistemi intervengono sugli aspetti di carattere generale di seguito definiti:
- a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico;
 - b) sulla promozione del traffico ferroviario «navetta» di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;
 - c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;
 - d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede comunitaria sia alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.

3. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento.».

Art.29

Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

1. Ciascuna stazione appaltante ha l'obbligo di qualificarsi, iscrivendosi in un'apposita anagrafe istituita presso l'Osservatorio dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. La mancata iscrizione comporta l'impossibilità di operare sul mercato dei contratti pubblici.
2. Con regolamento di esecuzione è determinato un sistema di valutazione delle capacità amministrative e gestionali delle stazioni appaltanti qualificate, al fine di classificarle per classi di importo o per tipologia di contratti.
3. Decorso sei mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, nessuna stazione appaltante, ad eccezione di quelle di cui al comma 4, può operare sul mercato dei contratti pubblici, a pena di nullità degli atti di gara, per importi superiori a quelli per i quali è stata qualificata. In tali casi, essa è obbligata a delegare le funzioni amministrative di committente a stazioni appaltanti qualificate per la classe di importo e la tipologia di contratto prevista, ovvero a quelle di cui al successivo comma.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai Ministeri, alle Regioni, alle Province e ai Comuni capoluogo di provincia.

Art.30

Procedure di consultazione democratica (integrazione d.lgs 163/06)

1. Dopo l'art. 165 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, è aggiunto il seguente articolo: "165-bis:

"Art. 165-bis

(Procedure di consultazione democratica)

1. È appositamente istituito nell'ambito del CIPE l'Osservatorio nazionale per il dibattito pubblico.
2. L'Osservatorio è un organismo tecnico indipendente composto dal presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da due rappresentanti designati rispettivamente uno dal Presidente della Camera dei deputati e uno dal Presidente del Senato della Repubblica, da un rappresentante designato dal presidente della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un rappresentante delle associazioni ambientali rappresentative a livello nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da un rappresentante delle associazioni dei costruttori, da un rappresentante degli ordini degli ingegneri e degli architetti e da un rappresentante delle società di ingegneria.
3. L'Osservatorio verifica il rispetto delle condizioni di corretta informazione delle collettività interessate durante la fase di ideazione e progettazione delle infrastrutture ed emana direttive in merito al dibattito pubblico effettuato dalle Regioni in base al comma 4 del presente articolo.
4. Il progetto preliminare è sottoposto da ciascuna Regione a dibattito pubblico, secondo le modalità indicate da disposizioni regionali, aventi anche carattere regolamentare, sulla base di specifiche direttive emanate dall'Osservatorio.
5. L'Osservatorio vigila sul corretto svolgimento del dibattito pubblico da parte delle Regioni, verificando che tale procedimento risponda alle specifiche direttive di cui al comma 3 del presente articolo.

6. L'Osservatorio provvede altresì a svolgere il dibattito pubblico qualora le Regioni non vi provvedano entro ____ giorni dall'approvazione del progetto preliminare.

7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Decreto, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono adottate le disposizioni attuative dei commi di cui al presente articolo, nonché le disposizioni attuative relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Osservatorio.

8. Il dibattito pubblico costituisce momento unitario di consultazione democratica e sostituisce le altre forme di partecipazione previste dalla normativa vigente, anche con riguardo a quelle definite in materia ambientale.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ED EDILIZIA

Art.31

(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attesa del completamento del censimento degli immobili, le medesime amministrazioni devono ridurre, in misura non inferiore al 10 per cento per ognuno degli anni 2012 e 2013, l'uso della superficie quadrata degli immobili demaniali destinati agli uffici pubblici o la spesa per il canone di locazione in caso di sottoscrizione di nuovi contratti. I risparmi comunque realizzati, certificati dai competenti organi di controllo mediante comparazione tra la spesa sostenuta nel 2011 e quella relativa a ciascuno degli anni 2012 e 2013, contribuiscono al 50 per cento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica ed al 50 per cento sono destinati alla contrattazione integrativa.

Art.32

(Disposizioni in materia di dismissione del patrimonio residenziale degli enti previdenziali)

1. Al fine di completare il processo di dismissione degli immobili di edilizia residenziale degli enti previdenziali pubblici assoggettati al regime di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato completato il programma straordinario di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 72, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli inquilini già aventi titolo all'acquisto ai sensi della legge n. 104 del 1996 o del decreto-legge 25 settembre 2001, 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono esercitare il diritto di riscatto nel termine del 31 marzo del 2012 mediante dichiarazione scritta inviata, anche in via telematica, all'ente proprietario.
2. Il prezzo delle unità abitative è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero dell'economia e delle finanze. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.
3. Il pagamento del prezzo è effettuato non oltre il quindicesimo giorno successivo alla stipulazione del contratto di alienazione.

Art.33

(Disposizioni in materia di dismissione degli alloggi non di servizio degli enti pubblici trasformati in società per azioni)

1. L'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si applica a tutte le società per azioni costituite mediante trasformazione degli enti e delle amministrazioni autonome dello Stato.

Art.34

(Utilizzo a fini di investimento dei proventi delle dismissioni del patrimonio residenziale pubblico)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1-*bis*. I ricavi derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 possono essere utilizzati da Regioni ed enti locali, esclusivamente a fini di investimento, in deroga alle regole ordinarie sul patto di stabilità e non concorrono a determinare, agli stessi fini, l'obiettivo di finanza pubblica individuato dal patto di stabilità.>>

Art.35

(Disposizioni per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. Gli enti locali uniformano la propria azione al criterio che impone di differenziare adeguatamente i contributi commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di produzione relativi al recupero ed alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente da quelli relativi alle nuove costruzioni. Tale criterio costituisce principio fondamentale per la disciplina dell'attività edilizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art.36

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da incendio e calamità naturali)

1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, rientranti nelle tipologie di cui alla lettera b), con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito

successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, sono dettate disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) copertura assicurativa obbligatoria del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, con esclusione dei fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo stata presentata la domanda di finizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori;

b) copertura dei rischi derivanti dalle seguenti tipologie di calamità naturali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni;

c) copertura dei danni che presentino le caratteristiche di catastofalità stabilite per ciascuna delle tipologie di cui alla lettera b) dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nazionale dei grandi rischi;

d) correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

e) definizione dei parametri cui far riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;

f) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

g) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati appartenenti a persone giuridiche private, per i quali non sia intervenuta l'estensione di cui alla lettera a), ricorrendone i presupposti;

h) definizione delle modalità per la coriassicurazione dei rischi, prevedendo, in via transitoria, in ragione della particolare rilevanza degli interessi nazionali coinvolti e della innovatività della disciplina, nonché in considerazione della peculiare natura dei rischi, la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione nel quale confluiscono i premi raccolti dagli assicuratori aderenti al consorzio e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;

i) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento, del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità e i limiti di intervento dello Stato, anche attraverso l'operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell'ambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite disposizioni, ferma restando la possibilità dello Stato, a fronte di eventi di particolare gravità, di intervenire attraverso la rideterminazione proporzionale dei risarcimenti dovuti, per preservare la capacità complessiva del sistema;

l) facoltà per la CONSAP S.p.a. di promuovere, anche utilizzando le risorse del Fondo di garanzia di cui al comma 2, l'emissione di titoli di debito subordinato finalizzata alla costituzione di un patrimonio segregato per la copertura di rischi da calamità naturali;

m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza del gettito;

n) previsione di un regime applicativo transitorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere i) e l) la dotazione del Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quale stabilita per l'anno 2005 della medesima disposizione, è incrementata dell'importo di euro cinquanta milioni annui a decorrere dal

xxxx. La disciplina del funzionamento e dell'operatività del Fondo di garanzia è stabilita con il regolamento di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è abrogato.

Art.37
(Permesso di costruire)

L'articolo 20, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente: "8. Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero cento quaranta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10."

Art.38
(Norme in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione)

1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è inserito in fine il seguente comma:

«Le parti, con l'assistenza delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, della proprietà edilizia e della categoria di attività alla quale appartiene il conduttore ovvero, a scelta di quest'ultimo, delle articolazioni provinciali competenti per territorio dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello nazionale, possono pattuire una durata non inferiore a quattro anni delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani di cui al presente articolo nonché stabilire la possibilità di rinnovo consensuale alla scadenza. In tali casi, sulla base di specifica motivazione in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, possono essere previste deroghe a tutte o a parte delle disposizioni di cui agli articoli 32, 34 e 38.

2. All'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo le parole "il contratto" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dal nono comma del medesimo articolo,".

Art.39
(Misure per favorire l'e-business)

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 2012 gli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento effettuato in conformità al presente codice sono tenuti a prevedere

soluzioni di pagamento elettronico, con il divieto di applicare un costo maggiorato rispetto alla medesima transazione avviata nelle modalità tradizionali.”

2. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 2-*quater* dell’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, in particolare attraverso la creazione di strumenti tecnologici, logistici e gestionali condivisi.

Art.40

Modifiche in materia di esercizio della professione di spedizioniere

1. L’esercizio dell’attività di impresa di spedizione non è soggetto alla licenza di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. L’articolo 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 recante “Istituzione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri” è abrogato. Le funzioni già svolte dalla Commissione centrale sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico.

Art.41

Emendamento al D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, migliorativo della disciplina delle professioni e delle attività economiche

1. All’articolo 3 del testo del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), dopo le parole “dell’ordinamento comunitario” aggiungere le seguenti: “e dalle relative norme di recepimento”;

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera “a-bis) *presenza di un motivo imperativo di interesse generale*”

al comma 3, le parole “applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività e dell’autocertificazione con controlli successivi” sono sostituite dalle parole “applicazione dell’istituto della segnalazione certificata di inizio attività”;

al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole “per effetto di quanto disposto dal presente comma”, sono inserite le seguenti: “, tenuto conto delle eventuali esclusioni di cui al comma 11,”;

al comma 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Fino a che non è raggiunto il completo adeguamento da parte dei predetti enti, trovano diretta applicazione gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività, dell’autocertificazione con controlli successivi e gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.”

al comma 5, alla lettera d), le parole “prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe” sono soppresse.

al comma 8, nel primo periodo, sostituire le parole “quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto”, con le seguenti “entro il termine di cui al comma 1, anche in esito delle proposte dell’Alta Commissione di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;

al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere, infine, il seguente periodo: “Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno”;

al comma 9, lettera f), le parole “o divieto” sono sostituite da “o di divieto” e le parole “taluni prodotti” sono sostituite dalle seguenti “taluni prodotti, fatti salvi i requisiti di accesso e di esercizio dell’attività eventualmente fissati in termini equi e non discriminatori nei limiti ammessi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno”;

al comma 11, lettera a), dopo le parole “tutela della salute umana” aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché ai motivi imperativi di interesse generale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno;”

al comma 11, alinea, le parole “entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di cui al comma 1”.

2. All’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

““ E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell’art.21-nonies, nei casi in cui il ricorso alla segnalazione certificata di inizio di attività è escluso ai sensi del comma 1””.

Art.42

Misure in materia di società tra professionisti

1. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

2. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:

l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;

criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

3. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

4. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

5. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

6. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

7. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c, 4 e 5.

9. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata".

Art.43

Eliminazione di vincoli in materia di deposito legale degli stampati e dei documenti a carico dei tipografi

All'art. 3, comma 1, della legge n. 106 del 2004 è soppressa la lettera b).

Art.44

Eliminazione dell'iscrizione a ruolo della somma garantita nelle polizze fideiussorie

È abrogato l'art. 7 del Decreto ministeriale 7 dicembre 2010.

Art.45

Gas medicinali

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 inserire dopo le parole: «*La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1*» le parole: «*e di cui al comma 2-bis*» e sostituire le parole da: «*Con decreto del Ministro della salute*» fino alla fine del periodo con le parole: «*Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente*».

2. All'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis).

Art.46

Minimi tariffari nelle professioni

Al comma 5, lett. d) dell'art. 3 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono soppresse le parole "prendendo come riferimento le tariffe professionali È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe".

ENERGIA E AMBIENTE

Titolo I

Interventi in materia di energia

Art.47

Impianti solari fotovoltaici

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e della maggiore efficienza in campo energetico, alle tariffe incentivanti sulla produzione di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, fissate dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è applicato un correttivo perequativo, stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, collegato ai gradi-giorni delle zone climatiche elencate nell'Allegato A al DPR 26 agosto 1993, n.412, e successive modificazioni, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale.

Art.48

Mercato organizzato all'ingrosso dei carburanti per uso di autotrazione

1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti per uso di autotrazione e di assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al consumo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei mercati energetici Spa, che dalla data di entrata in vigore della presente disposizione assume la denominazione di Gestore dei mercati energetici e dei carburanti per uso di autotrazione (GMEC Spa), definisce un mercato organizzato all'ingrosso dei carburanti, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, nel quale sono negoziati, con listini almeno settimanali, prodotti petroliferi destinati all'autotrazione.

2. Al fine di ottenere un più avanzato livello di competitività che contribuisca a realizzare il prezzo al consumo più contenuto su tutto il territorio nazionale a vantaggio dei consumatori, chiunque immette al consumo carburanti è obbligato:

a) a trasferire a condizioni eque e non discriminatorie tali carburanti ai rivenditori finali operanti nello stesso stadio distributivo e nello stesso bacino di utenza;

b) a comunicare settimanalmente alla Commissione tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2011, i listini nazionali dei prezzi raccomandati per ciascun prodotto.

3. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l'efficienza della rete di distribuzione dei carburanti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le attività di gestione degli impianti di distribuzione posti lungo le strade e le autostrade e di vendita al dettaglio di carburanti non possono essere esercitate da soggetti attivi, direttamente o attraverso società partecipate, controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, in almeno uno dei seguenti comparti all'ingrosso:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione, importazione o commercializzazione di prodotti finiti;

c) produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e metano per autotrazione.

4. In deroga a quanto disposto ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e dall'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non possono essere imposti vincoli unilaterali, tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento, ai gestori degli impianti per la distribuzione di carburanti, i quali, perciò, possono rifornirsi liberamente attraverso il servizio assicurato da Acquirente Unico Spa o, in alternativa, da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le clausole contenute nei contratti di gestione vigenti, difformi dalle disposizioni del comma precedente, sono nulle e automaticamente sostituite ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce modalità e condizioni attraverso cui Acquirente unico Spa, allo scopo di garantire condizioni maggiormente concorrenziali di approvvigionamento, assicura ai gestori degli impianti di distribuzione di carburanti il servizio di:

a) acquisto sul mercato nazionale e internazionale e di rivendita all'ingrosso di carburanti;

b) affitto o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a).

7. Al fine di assicurare una trasparente informazione ai consumatori, a partire dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione, i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti sono obbligati:

a) a indicare e a vendere i carburanti con un prezzo unitario espresso in centesimi di euro, con l'aggiunta di un solo numero decimale;

b) a esporre, in maniera visibile dalla carreggiata, e a pubblicizzare in prossimità degli erogatori esclusivamente il prezzo effettivamente praticato attraverso i medesimi erogatori;

c) a non esporre ovvero pubblicizzare, in qualsiasi forma, cartelli recanti indicazioni di sconto rispetto ai prezzi dei predetti carburanti.

8. Per la violazione delle disposizioni del precedente comma si applica l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art.49

Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative e di connessione per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 200 KW".2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti: "3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.

TITOLO II - Interventi in materia di ambiente

Art.50

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori

1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221,

1) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato>>;

2) nel comma 5,

2.2) al sesto periodo, le parole <<sulla base dei>>, sono sostituite dalle seguenti: <<acquisiti i>>

2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.>>

3) al comma 8, le parole <<, fino al consumo,>>, sono soppresse;

4) al comma 9,

4.1) nel primo periodo, le parole <<di ogni livello fino al consumo,>>, sono soppresse;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole << comma 3, lettera h)>>, sono inserite le seguenti: << in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,>>

4.3) alla fine del comma, dopo le parole <<dall'articolo 261>>, è inserita la seguente: << comma 2>>

b) all'articolo 261, il comma 1, è soppresso;

c) all'articolo 265, il comma 5, è soppresso.

Art.51

Soppressione di obbligo di denuncia di installazione e modifica dell'impianto termico

Abrogazione dell' articolo 284 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'art. 3, comma 17, del D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128

Art.52

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

(Introduzione di una nuova disposizione: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e del Territorio, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è introdotta l'autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese dei diversi settori economici.2. Il decreto di cui al comma precedente è emanato nel rispetto seguenti criteri:a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto conseguente ai procedimenti previsti della legislazione vigente in

materia ambientale, di comunicazione, notifica ed autorizzazione da parte delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione;b) l'autorizzazione unica è rilasciata da un'unica autorità competente per tutti gli aspetti ambientali.3. Il procedimento a cui le imprese dovranno attenersi dovrà essere improntato alla massima semplicità e chiarezza e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese."

Art.53

Semplificazione in materia di Albo nazionale dei gestori ambientali

Modifica dei primi due periodi del comma 8 dell'art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: "8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della comunicazione."

Art.54

Riduzione dei costi di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali

Modifica del comma 8 dell'art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il versamento una tantum del diritto di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406".b) Al quarto periodo dopo le parole "successivamente all'iscrizione" sono aggiunte le seguenti: "senza oneri aggiuntivi per l'impresa".c) All'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le imprese di cui al presente comma sono esentate dal versamento della tassa di concessione governativa prevista dal D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 641."

Art.55

Semplificazione in materia di rifiuti elettrici ed elettronici

Modifiche al D.M. 8 marzo 2010, n. 65: All'art. 1, comma 2 lettera b), dopo le parole "complessivamente i 3500 Kg" sono aggiunte le seguenti: "Tali limiti quantitativi dei RAEE raggruppabili presso il distributore sono riferibili per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al D.M. 185/2007."

Art.56

Semplificazione in materia di dichiarazione dei composti organici volatili

Modifiche al D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161: All'art. 2, comma 1, lett o) del D.lgs. 27 marzo 2006 n. 161 come modificato dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs 14 febbraio 2008 n. 33, le parole "o per gli utenti" sono sopresse.

Art.57

Semplificazione in materia di rifiuti a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone

"1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. 2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice. 3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto art. 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, così come previsto dall'art. 189 del Decreto Legislativo 152 del 2006, si intende assolto in quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del Modello Unico del Centro di Raccolta o Smaltimento finale."

Art.58

Autorizzazione Ambientale Integrata

1. All'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto infine il seguente periodo: *«Ai fini della contestazione del reato di cui al presente comma, per l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, non possono essere utilizzati i risultati dei controlli di cui all'articolo 29-decimo comma 2».*

Art.59

Bonifica dei siti contaminati. Progetti stralcio

1. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.», inserire i seguenti periodi: «Qualora gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente) presentino particolare complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente) potrà essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie

innovative, di dimostrata efficienza/efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore»

Art.60

Bonifica dei siti contaminati. Interventi di manutenzione degli impianti

1. All'articolo 242, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti commi:

«10-bis. Fatte salve le autorizzazioni ed i permessi richiesti da altre normative e quanto disposto dalla Parte IV del presente decreto, gli interventi di scavo di terreni finalizzati a realizzare attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche o strutture interrato possono essere realizzati, anche in aree contaminate, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi previsti dal presente Titolo V e siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi per i lavoratori, così come disciplinato dalla normativa vigente in materia.

10-ter. Nel caso di interventi da effettuarsi in aree ricadenti nei perimetri dei siti interessati da attività in esercizio, di cui all'art. 240, lett. g), e comportanti la realizzazione di nuove iniziative industriali o la modifica di impianti esistenti, anche comportanti l'esecuzione di scavi, ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere, compresa la segnalazione certificata di inizio attività, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere agli Enti competenti:

- a) il progetto dell'opera da realizzare o equivalente documentazione tecnica
- b) i risultati della caratterizzazione, validata dall'Ente competente, o , ove necessario, dell'analisi di rischio sito-specifica, approvata ai sensi del comma 4, attestanti lo stato di non contaminazione del suolo interessato, ovvero il decreto direttoriale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza decisoria relativamente all'approvabilità del Progetto di bonifica del suolo interessato,
- c) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate o attivabili in relazione alla definizione del progetto dell'opera da realizzare e allo scenario di esposizione previsto
- d) l'attestazione che l'opera non comporta impedimento o ostacolo alle eventuali attività messa in sicurezza operativa e di bonifica della falda [dichiarazione di non interferenza];
- e) l'eventuale piano di riutilizzo, ai sensi degli articoli 185 e 186, dei terreni non contaminati escavati nell'ambito degli interventi e delle opere da realizzare.»

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

I - NORME GENERALI

Art.61

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati ", e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)"

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: "44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni

1.(L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. Ove si tratti di organismi di diritto pubblico le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dall'ente pubblico che lo finanzia o che lo controlla, ovvero che ne ha nominato i componenti dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza.

2. (L) La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore."

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "(L) 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione."

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2."

Art.62

(Razionalizzazione di oneri amministrativi)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

2. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

3. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 3, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 3, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;

c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese ;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

7. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 6, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 3.

8. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 6, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 3.

Art.63

(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246)

All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.";

b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese.

Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Art.64

(Semplificazione dei controlli sulle imprese)

La disciplina dei controlli sulle imprese è ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono tenute ad esporre sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all' articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

- a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- f) soppressione di controlli sulle imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione.

Le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

Art.65

(Zone a burocrazia zero in via sperimentale)

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'art. 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'art. 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Territoriale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.

3. L'Ufficio Territoriale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 per i soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

Art.66

(Concorsi unici nelle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola

superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, **provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.**

2. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e **gli enti** pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 5 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.

3. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare **un contributo** di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

Art.67.

Certificazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

Il testo è in corso di elaborazione da parte del Ministro della semplificazione normativa e del Ministro dell'economia e delle finanze.

A nostro avviso la norma dovrebbe riguardare in generale la possibilità di certificare i debiti, purchè liquidi ed esigibili, di tutte le pubbliche amministrazioni. Inoltre dovrebbe essere previsto che il credito certificato possa essere ceduto a istituti di credito e società di factoring.

Art.68

Garanzia dello Stato per giovani coppie di sposi prive di contratto di lavoro a tempo indeterminato per accensione mutuo prima casa.

Il testo di questi articoli è in corso di elaborazione da parte del Ministro della semplificazione normativa e dei Ministri competenti per materia.

II – INTERVENTI SETTORIALI

Art.69

(Misure di semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente: "13 - *bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, acquisiti i pareri della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento";

all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da una autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.";

all'articolo 18, comma 1, lettera s), dopo le parole: "consultare", sono aggiunte le seguenti: ",anche in via telematica,";

all'articolo 25, comma 1, lettera i), le parole "per iscritto" sono soppresse;

all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3:

dopo le parole "rischi da interferenze" sono inserite le seguenti: "o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento."

dopo le parole "lavori, servizi e forniture.", è aggiunto il seguente periodo: "Della individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera."

Al secondo periodo le parole "Tale documento è" sono sostituite dalle parole: "In caso di redazione del documento esso è".

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: << 3-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini - giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché nei casi in cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente e dell'impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a eventuali interferenze. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta dei lavori, servizi e forniture desunta dal numero delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.>>.

all'articolo 29, dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

<<6-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico. Nelle aziende fino a dieci lavoratori e nelle aziende che operano nei settori di cui al precedente periodo che non hanno avuto infortuni che comportano l'assenza dal lavoro per un periodo superiore ai tre giorni e nelle quali non siano state denunciate malattie professionali nei due anni precedenti, i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi sulla base di dichiarazioni redatte in forma semplificata utilizzando il modello allegato al presente decreto. Agli effetti di cui al periodo che precede non vanno computati gli infortuni *in itinere*.

6-*quater*. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche ai datori di lavoro che occupano fino a cinquanta lavoratori, ad eccezione delle aziende di cui al comma 7, e che hanno ottenuto o sono nelle condizioni di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi delle vigenti disposizioni.

6-*quinquies*. Le imprese di nuova costituzione che operano nei settori di attività di cui al comma 6-*ter*, effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), nei due anni successivi alla data di costituzione. Per il periodo successivo al biennio dalla data di costituzione delle imprese trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6-*ter* e 6-*quater*.

6-*sexies*. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-*ter* trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-*bis*.>>.

all'articolo 40:

1) i commi 1 e 2 sono soppressi;

2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. Entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti dell'allegato 3A.";

l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

<<1. In caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono individuate le informazioni da trasmettere e definiti i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le Amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 2 provvedono a trasmettere in via telematica le informazioni loro pervenute con le modalità di cui al comma 2 all'organo di vigilanza competente per territorio.

4. La comunicazione di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.>>

all'articolo 88, comma 2, lettera *g-bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compresi i piccoli scavi senza costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture per servizi”.

all'articolo 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole “sanitaria locale”, la parola “e” è sostituita dalla parola “o”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “ 1-bis. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. In caso di notifica ai sensi del presente articolo non va effettuata la notifica di cui all'articolo 67.”.

all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”;

all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”;

all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”;

All'articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.

l'allegato 3B “Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria” è soppresso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r*), all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: “Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, le direzioni provinciali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni.”.

2) al secondo comma, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare:".

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "4- *bis*. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.

Art.70

Definizione automatica dei rapporti tra cooperative edilizie e banche

L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie secondo leggi anteriori alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario, per tutti i procedimenti non conclusi o per i quali sia stata avanzata istanza di riesame alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art.71

Esonero dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento

1. All'articolo 1 del D.P.R. 14/08/1996 n. 472, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio."

Art.72

Trasmissione telematica dati contabili su movimentazione degli oli lubrificanti

1. All'articolo 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole "in forma telematica", sono aggiunte le seguenti parole: ", consentendo che la stampa dei dati, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Dogane, possa sostituire il citato registro di carico/scarico";

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Non è richiesta la trasmissione telematica di DAS e XAB per le movimentazioni di olio dai depositi ai punti vendita."

Art.73

Modifica alla nozione di impresa turistica con riferimento ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Dopo il comma 11 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

11-bis) Al comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 1 al decreto Legislativo 23 maggio 2011 , n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" sono soppresse le parole "facenti parte dei sistemi turistici locali".

Art.74

Adeguamento alla segnalazione dell'Antitrust in materia di locazioni turistiche

1. All'art. 12 comma 5 dell'allegato 1 al decreto Legislativo 23 maggio 2011 , n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" sono soppresse le parole "facenti parte dei sistemi turistici locali", sono soppresse le seguenti parole: "non inferiore a sette giorni e".

2. All'art. 12 comma 6 dell'allegato 1 al decreto Legislativo 23 maggio 2011 , n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" sono soppresse le parole "facenti parte dei sistemi turistici locali", sono soppresse le seguenti parole: "non inferiore a tre giorni".

Art.75

Semplificazione del procedimento dei distretti turistici

All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"La richiesta si intende accolta trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione, salvo motivato provvedimento di diniego da comunicare ad almeno uno dei richiedenti entro i successivi dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine."

Art.76

Semplificazione delle assunzioni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi

Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art.77

Semplificazione delle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro nel settore del turismo e dei pubblici esercizi

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è sostituito dal seguente:

<<2. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni, può essere effettuata entro il quinto giorno successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che - prima dell'inizio della prestazione lavorativa - vengano comunicati le generalità del datore di lavoro, la data di inizio della prestazione e il numero di lavoratori interessati; tale comunicazione può essere effettuata a mezzo fax o con le modalità che saranno stabilite con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente rappresentative nella categoria.>>.

Art.78

Formazione dei lavoratori stagionali del settore turistico

1. Nell'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, lettera b), dopo le parole <<dei lavoratori stagionali del settore agricolo>> sono aggiunte le seguenti <<e del turismo>>.

Art.79

Ulteriori abrogazioni contenute nel codice del turismo

All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

“n) la legge 22 febbraio 1982, n. 44 ed il decreto legge 5 giugno 1989, n. 217, così come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 18 luglio 1989, n. 268;”.

Art.80

Modifica delle disposizioni relative al divieto di superamento dei limiti dimensionali per l'impresa artigiana

1. È abrogato l'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è abrogato il comma 6.

Art.81

Cumulo degli incarichi per i membri dell'organo di controllo di società

Al comma 1 dell'art. 148 --bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni le parole "presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile" sono sostituite dalle parole "presso le società di cui al presente capo".

Art.82

Aumenti di capitale di società quotate

1. Al comma 1 dell'art. 134 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "è ridotto alla metà" sono sostituite dalle parole "è ridotto ad un terzo".

Al comma 3, secondo periodo dell'art. 2441 del codice civile, le parole "per almeno cinque riunioni" sono sostituite dalle parole "al massimo per cinque riunioni".

2. All'articolo 2441 del codice civile:

- al comma 5, le parole " , approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima" sono soppresse;

- al comma 8, le parole "L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma." Sono soppresse;

3. Al comma 2 dell'art. 2443 codice civile, le parole "approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'art. 2441" sono soppresse.

Art.83

Responsabile del collocamento

All'Art. 94 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, le parole: "l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone" sono sostituite con "gli altri soggetti";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente comma "L'intermediario responsabile del collocamento risponde dei danni subiti dall'investitore che abbia ragionevolmente fondato la propria decisione di investimento su

informazioni false od omissioni rilevanti, a meno che non provi di aver svolto una diligente attività di verifica sulla veridicità e completezza delle informazioni di competenza dei soggetti indicati nel comma precedente.”

c) a comma 11 sono eliminate le parole “salvo che l’investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l’esercizio dell’azione”.

Art.84

Assolvimento degli imposta di bollo sui libri sociali

1. All’articolo 16, comma 1, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la nota 1 è aggiunta la seguente nota: “1-bis. *Per il libro giornale, il libro degli inventari e per le altre scritture contabili tenuti da esercenti imprese, soggetti d’imposta agli effetti dell’IVA, l’imposta è dovuta annualmente sull’ammontare dei ricavi riferiti all’esercizio dell’anno precedente. L’aliquota, nella misura da 0 a 10 euro per milione o per frazione di milione, è stabilita in funzione dei ricavi e della tipologia di contribuente. Resta ferma l’esenzione dall’imposta di bollo per i repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie”.*

2. Ai fini di cui al comma 1, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, individua le macro-tipologie di contribuenti tenuti al versamento dell’imposta annualmente dovuta, la corrispondente misura nonché i termini e le modalità di versamento.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d’imposta successivo alla data di approvazione della presente legge; il contribuente può chiederne l’applicazione con riferimento ai periodi d’imposta precedenti anche in presenza di contestazioni ancora pendenti e in tal caso sono dovuti gli interessi. Con il provvedimento di cui al comma 2 verranno individuate, altresì, le modalità di versamento degli importi dovuti per gli anni pregressi, al netto delle somme già pagate.

Titolo III

Semplificazioni amministrative

Art.85

Soppressione Istituto Nazionale Conserve Alimentari

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogati:

a) gli articoli 8, 12 e 21 del Regio Decreto Legge 8 febbraio 1923, n. 501;

b) il Regio Decreto 31 agosto 1928, n. 2126;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953 n. 1260.

Art.86

Modifiche alla disciplina della Conferenza di servizi

1. All'articolo 8, comma 3 del DPCM 16 luglio 2009: aggiungere dopo "*il proponente promuove*" le seguenti parole: "*e convoca*". Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Art.87

Estensione dei controlli fiscali

Al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106: art. 7, comma 2, lettera a), numero 5), sopprimere le parole: "Non si applicano altresì ai controlli".

Art.88

Nullità degli atti e dei provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione

Al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106: art. 7, comma 2, lett. a), numero 4, dopo le parole "illecito disciplinare" aggiungere le parole "nonché la nullità degli atti e dei provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione".

Art.89

Obbligo di richiedere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti alla sola impresa aggiudicataria della gara d'appalto

All'art. 48 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, aggiungere infine i seguenti commi:

2-bis. Le stazioni appaltanti chiedono al solo operatore economico aggiudicatario la presentazione della documentazione probatoria dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo. L'aggiudicatario può optare per la trasmissione elettronica della documentazione probatoria. Qualora ne ricorra la necessità, le stazioni appaltanti invitano l'aggiudicatario a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

2-ter. L'aggiudicatario che non sia in grado di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 45 del presente Capo richiesti nel bando di gara, è soggetto al pagamento di una sanzione commisurata proporzionalmente al valore dell'appalto, definita dalla stazione appaltante in sede di gara, nonché alla sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

2-quater. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, la gara viene affidata all'operatore economico risultato secondo migliore offerente.";dopo l'art. 48 è inserito il seguente:"48-bis.1. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ulteriore documentazione, oltre quella prevista dalla presente normativa, pena la nullità della procedura di gara. 2. Le stazioni appaltanti devono consentire agli operatori economici l'accesso in via telematica a tutta la documentazione relativa alla gara di appalto).

Art.90

Semplificazione delle fasi della procedura di affidamento e aggiudicazione

1. All'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole "...comma 1..." sono aggiunte le seguenti parole: "... e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti, ...", nonché dopo la parola "... definitiva ..." aggiungere le seguenti parole: "... che, in tal modo, diviene efficace."

2. È abrogato il comma 8.

Art.91

Termine perentorio per le amministrazioni appaltanti

All'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, dopo le parole "da parte dell'organo competente" aggiungere le seguenti parole: ", che deve avvenire entro 10 giorni dall'aggiudicazione stessa."

Art.92

Semplificazione della procedura di valutazione della congruità delle offerte

All'articolo 87 del Decreto Legislativo 12 aprile 2009, n.163, al comma 1, le parole "che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara" sono sostituite con le seguenti: "più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta."

Art.93

Responsabilità solidale negli appalti

All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».

Art.94

Protezione dei dati personali

1. All'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) <<dato personale>>, qualunque informazione relativa a persona fisica, nonché, limitatamente al settore delle comunicazioni elettroniche,

qualunque informazione relativa a persona giuridica, ente od associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, sempre che si tratti di soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”;

b) alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l'ente o l'associazione” sono soppresse e sono aggiunte, in fine le seguenti: “nonché la persona giuridica, l'ente o l'associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, limitatamente al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche”;

2. Il comma 3-bis dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è abrogato;

3. Al comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ultimo periodo è soppresso;

4. All'articolo 34 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 1, lettera g) e il comma 1-bis) sono soppressi.

5. All'articolo 43, lettera h) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dopo la parola “dati” sono inserite le seguenti: “personali trattati nel settore delle comunicazioni elettroniche” e, infine, sono aggiunte le seguenti: “abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”.

6. All'art. 26, comma 4, lettera-d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole “da un regolamento”, inserire la locuzione “, da contratti collettivi”.

Art.95

Trasparenza dell'attività amministrativa

All'articolo 6, comma 2, lettera b), il n. 4 è soppresso e al n. 6 le parole “nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi” sono sostituite dalle seguenti “gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.

Art.96

Modificazione delle procedure di adozione degli atti di emergenza attinenti poteri straordinari in materia di infrastrutture strategiche

1. All'articolo 161 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. Qualora si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di una o più delle attività di cui al comma 1, primo periodo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. Per

l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire i relativi poteri ai commissari straordinari di cui all'articolo 163, comma 5.

6-*quater*. Gli atti di cui al comma 6-*ter* sono trasmessi senza indugio al Presidente della Repubblica per l'approvazione, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro i cinque giorni successivi, decorsi inutilmente i quali l'approvazione si intende negata."

Art.97

Semplificazione in materia di trasporto pubblico locale lagunare

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.»

Art.98

Procedura per l'adozione di regolamenti

All'art. 2, comma 28, dopo le parole "con uno o più decreti" sono inserite le parole "di natura non regolamentare". Nel medesimo comma sono soppresse le parole "adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Art.99

Imposta sostitutiva sui finanziamenti ex art. 15 del d.P.R. n. 601/1973

1. All'art. 15, primo comma, primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 dopo le parole "finanziamenti a medio e lungo termine" sono aggiunte le seguenti: "a prescindere dalle finalità per le quali sono erogati, compresa quella di consentire il pagamento di debiti pregressi,";

2. Le disposizioni dell'art. 15, primo comma, primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai finanziamenti stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore delle predette modifiche.

Art.100

Cessione crediti d'imposta relativamente ad eccedenti versamenti delle ritenute sui depositi e conti correnti

All'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, come modificato dall'art. 7, comma 5 del D. Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 è inserito il seguente comma: "3-bis: La somma versata in eccedenza può essere ceduta, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43 ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".

Art.101

Modalità di calcolo acconti ritenute interessi sui conti correnti

All'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, come modificato dall'art. 7, comma 5 del D. Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 il primo comma è sostituito dal seguente:

Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente un importo pari al 90% delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente.

Art.102

Riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici per le aziende che effettuano trasporti eccezionali su gomma

Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».

Art.103

Semplificazione in materia di trasporti

1. È abrogato l'articolo 4 comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art.104

Snellimento procedura approvazione Piano casa edilizia sociale

1. All'articolo 11 comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 sopprimere le parole *"approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"*.

2. All'articolo 4 comma 2, del DPCM 16 luglio 2009, sopprimere le parole *"con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri"*.

Art.105

Parcheggi pertinenziali

1. Il Comma 5 dell'art. 9 della L. 24 marzo 1989 n. 122 è così sostituito:

"La proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo previa destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della L. 24 marzo 1989 n. 122 è aggiunto il seguente comma:

5 bis: *"La previsione contenuta nel comma 5 prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati"*.

Art.106

Estensione dell'ambito di operatività del fondo di garanzia

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell' articolo 22, come sostituito dall' articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un' ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;

b) all'accertamento dei tributi dovuti ed all' emissione di un atto esecutivo, non sospeso dall' autorità giudiziaria o dall' amministrazione finanziaria.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3 bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può avvalersi per il recupero del credito degli agenti della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43, ovvero può, esibendo un certificato attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell' articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell' indennità nello stesso limite.

3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo."

b) al comma 4 dell' articolo 22, come sostituito dall' articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:

"fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell' atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all' ammontare del credito risultante dallo stesso atto."

c) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis, inserito dall' articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l' amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omissivo o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto."

d) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall' articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati."

e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall' articolo 26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell' articolo 142 bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione ."

Art.107

Devoluzione al notaio della valutazione sulle condizioni per il compimento di atti da parte degli incapaci

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29 - bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione al Pubblico Ministero, nonché ai seguenti soggetti:

al Giudice Tutelare, al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell' incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto.

Art.108

Richiesta di inventario direttamente al notaio

1. All' articolo 769, codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

“Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.”

Art.109

Norme per la semplificazione e la migliore funzionalità dei pubblici registri

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente agli atti relativi ad autoveicoli e simili, al fine di garantire l'esecuzione delle relative formalità, con esclusione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione".

2. Nell'articolo 120-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in materia di portabilità dei mutui, le parole: "surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata" sono sostituite dalle seguenti: "mutuo nel quale il mutuante si impegna a provvedere direttamente e contestualmente all'estinzione del mutuo garantito".

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, nel secondo periodo del primo comma, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) all'articolo 563, primo comma, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) all'articolo 563, quarto comma, nel primo periodo, la parola: "sospeso" è sostituita dalla seguente: "interrotto" e, nel secondo periodo, la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) all'articolo 2295, il numero 4), è sostituito dal seguente:

"4) il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie";

e) all'articolo 2506-*ter*, quinto comma, dopo le parole: "2505-*ter*" sono aggiunte le seguenti: "nonché 2505-*quater*".

4. Dopo l'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

"Art. 135-*bis*. Il termine per la notifica e la trascrizione dell'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del codice relativo alle donazioni trascritte anteriormente al 15 maggio 2005, è fissato al 14 maggio 2015"».

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili da costruire, dopo la parola "compravendita" sono inserite le seguenti: "di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), dell'articolo 1".

6. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d'ipoteca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* dopo la parola: "esclusione" sono inserite le seguenti: "delle servitù e";

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Nel caso in cui siano stati omessi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-*bis*, gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga quanto previsto dal comma 1-*bis*."».

Art.110

Pignoramento – Adempimenti del terzo dichiarante

Il comma 2, numero 4, dell'art. 543 del Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, va sostituito con il seguente:

"4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità."

Art.111

Accertamenti bancari penali – adempimenti

"Al fine di ridurre le spese di giustizia, per l'espletamento degli accertamenti nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuate esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'Archivio dei rapporti, costituito in apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le richieste telematiche devono seguire procedure compatibili con quelle in uso presso le banche e gli intermediari finanziari e da questi adottate ai fini e secondo le modalità previsti dall'art. 32, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste alle banche ed agli intermediari finanziari e delle relative risposte."

Art.112

Adeguamento ai principi comunitari e semplificazione della normativa nazionale in materia di armi, munizioni ed esplosivi

“3. Ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le istanze per l’ottenimento del rilascio delle autorizzazioni di polizia possono essere inviate anche per via telematica, mentre le autorizzazioni stesse possono essere rilasciate nella forma del documento informatico, e trasmesse anch’esse per via telematica agli interessati. È fatto salvo il versamento dell’imposta di bollo, se dovuta.”

b) all’articolo 38, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

“5. La denuncia di cui al primo comma non è dovuta se le munizioni finite o le materie esplodenti di qualsiasi genere vengono consumate nelle 72 ore successive all’acquisizione della loro materiale disponibilità. Se le armi, le munizioni finite o le materie esplodenti di qualsiasi genere sono cedute entro le 72 ore successive alla loro materiale disponibilità, la denuncia di cui al primo comma non è necessaria, ma il cedente deve darne comunicazione ai medesimi uffici entro le 72 ore successive alla cessione.”;

c) all’articolo 46, al primo comma le parole “, vendere o trasportare” sono sostituite con “o vendere”;

d) all’articolo 47:

1) al primo comma le parole “, vendere o trasportare” sono sostituite con “o vendere”;

2) al secondo comma le parole “, vendere o trasportare” sono sostituite con “o vendere”;

e) al primo comma dell’articolo 50:

1) dopo le parole “senza licenza”, sono inserite le seguenti: “o avviso”;

2) le parole “di trasporto” sono soppresse;

f) l’articolo 51 è sostituito con il seguente:

“Articolo 51

1. Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita, l’importazione, l’esportazione e il trasferimento intracomunitario delle materie stesse hanno durata triennale. Le licenze sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

2. Gli autorizzati alla fabbricazione, al deposito e alla vendita di materie esplodenti non possono trasportarle fuori dei locali autorizzati senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza. L’avviso può essere reso anche per via telematica. L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare esplodenti sul territorio dello Stato in misura superiore a quella consentita.

3. È consentita la rappresentanza. Le merci importate, esportate o trasferite da o verso un altro Stato membro dell’Unione europea viaggiano con copia della licenza o autorizzazione, autenticata dal titolare mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.”;

g) al primo comma dell’articolo 52 le parole “per il trasporto,” sono soppresse;

4. Le somme provenienti dalla riduzione di spesa dovuta alle soppressioni di cui al presente articolo sono utilizzate al fine di istituire controlli, da parte della Polizia di Stato, presso importatori, produttori e commercianti di armi comuni da sparo e prodotti esplodenti con la finalità di garantire l’immissione sul mercato delle sole armi consentite.

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in termini di concorrenza e di libera circolazione di merci e persone, tenuto conto della necessità di garantire la pubblica sicurezza, alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1 - Armi e munizioni da guerra

1. Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi e munizioni da guerra quelle comprese nel materiale d'armamento di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990 n.185, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Sono inoltre armi e munizioni da guerra quelle previste dalla Categoria A dell'Allegato I della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.”;

b) all'articolo 2 al primo comma le parole “e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso” sono soppresse;

c) all'articolo 2 al secondo comma il primo periodo è soppresso;

d) all'articolo 6 il quinto comma è sostituito dal seguente:

“5. La commissione esprime parere obbligatorio su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.”

e) l'articolo 7 è abrogato;

f) all'articolo 10, il terzo periodo del sesto comma è sostituito con i seguenti: “La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia, alle repliche di armi ad avancarica e alle armi per uso sportivo di cui all'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85. La licenza è permanente. Le armi comuni da sparo detenute in collezione non possono essere trasportate al di fuori del luogo di detenzione senza giustificato motivo. Il trasporto delle armi in collezione verso e dai campi di tiro e poligoni privati autorizzati ai sensi del terzo comma dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e le sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, allo scopo dell'uso in tali luoghi per fini sportivi o ricreativi, deve essere previamente comunicato, anche mediante fax, comunicazione telematica o posta elettronica, con un anticipo di non meno di 48 ore, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri competente per territorio, che può vietarlo per comprovati motivi di sicurezza pubblica. Il munizionamento utilizzabile, se non legittimamente detenuto, deve essere acquisito il medesimo giorno e immediatamente e completamente consumato.”;

g) all'articolo 11:

1) al primo comma, le parole “prodotte, assemblate o introdotte” sono sostituite con le seguenti: “prodotte o assemblate”;

2) al primo comma, le parole “, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché” sono soppresse;

3) al primo comma, il penultimo periodo è soppresso;

4) al terzo comma, le parole "prodotte all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "introdotte definitivamente sul territorio nazionale";

5) al terzo comma, la parola "primo" è sostituita con "quarto";

6) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso;

7) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4. Sulle armi introdotte definitivamente sul territorio nazionale devono essere impressi, in modo indelebile, il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o assemblatore, il numero di matricola e l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. L'importatore o il responsabile del trasferimento devono curare l'apposizione dei dati mancanti, compreso l'anno di produzione, se noto. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili introdotte definitivamente sul territorio nazionale. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea."

8) al quinto comma tra le parole "apportarli," e "in base" sono inserite le parole: "se noti";

9) al quinto comma, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole: ", mentre in luogo del produttore è impresso il nome, la sigla o il marchio dell'importatore";

10) il settimo comma è abrogato;

h) all'articolo 11 bis nel primo comma le parole ", il numero di catalogo ove previsto," sono soppresse;

i) all'articolo 12, il quarto comma è abrogato;

l) all'articolo 14:

1) le parole del primo comma "ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati," sono sostituite con le seguenti: "ovvero a giudizio del Banco risultino diverse dalle armi comuni da sparo";

2) il quinto comma è abrogato;

3) al sesto comma le parole "per mancata catalogazione di una arma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo comma";

m) all'articolo 23:

1) il n. 1) del primo comma è sostituito dal seguente: "1) le armi comuni da sparo non regolarmente importate o trasferite sul territorio nazionale;";

2) al quarto comma le parole del secondo paragrafo "di catalogo o" sono soppresse;

3) al sesto comma le parole "del prototipo al Ministero dell' interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o" sono soppresse;

2. All'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, il terzo comma è abrogato.

3. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

Modifiche al T.U.L.P.S.

1. L'articolo 12, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è sostituito dal seguente: "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando si accerti che il richiedente non ha ottemperato all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti".
2. Nel testo dell'articolo 13, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole "un anno" sono sostituite dalle parole "tre anni".
3. L'articolo 68, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è sostituito dal seguente: "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico corse di cavalli o altre simili gare".
4. All'articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 dopo il comma primo è aggiunto il seguente comma: "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, accademie, feste da ballo, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione".
5. L'articolo 121 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.
6. L'articolo 123 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.
7. Il comma secondo dell'articolo 124 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.
8. Nel testo dell'articolo 75-bis del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole "ogni anno" sono sostituite dalle parole "ogni tre anni".
9. Il comma secondo dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.
10. L'articolo 159 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.
11. Nel testo dell'articolo 173 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 le parole "nell'interesse pubblico", "eccezionalmente" e "e delle consuetudini" sono soppresse.
12. Nel testo dell'articolo 99, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole "agli otto giorni" sono sostituite dalle parole "ai trenta giorni".
13. L'articolo 107 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.
14. L'articolo 184 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.
15. Nel testo dell'articolo 109, comma terzo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole da "I soggetti di cui al comma 1" fino alle parole "con decreto del Ministero dell'Interno" sono sostituite dalle parole "I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a conservare a disposizione dell'autorità locale di pubblica sicurezza le schede sottoscritte dai clienti".
16. Nel testo dell'articolo 115, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole "o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili," sono soppresse.
17. Il comma secondo dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.
18. Il comma terzo dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.
19. Il comma sesto dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.

Art.114

Semplificazione delle modalità di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive

L'articolo 109 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è così sostituito:

“Articolo 109.

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati personali dei clienti entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, mediante consegna di copia dell'elenco, o mediante invio con mezzi informatici o mediante fax.

3. I dati personali dei clienti sono conservati presso le strutture ricettive di cui al comma 1 per un anno, e devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800.”

Art.115

Semplificazione adempimenti per i gestori delle strutture ricettive

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo,

entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 5»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, di cui al comma 2-bis del presente articolo, le misure di cui al periodo precedente sono assolte mediante le procedure previste dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

Art.116

Tenuta della documentazione

1. All'articolo 53 del dlgs n. 81/2008, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:«1bis) La elaborazione automatica dei dati di cui al comma precedente non richiede contenuti formali e sostanziali e requisiti differenti da quelli dei documenti memorizzati».

Art.117

Sorveglianza sanitaria

1. All'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «*precedente alla*» sono sostituite dalle seguenti: «*entro 10 giorni dalla*».

Art.118

Aggiornamento della valutazione dei rischi

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Per le aziende che occupano oltre 500 lavoratori il termine è di sessanta giorni.».

Art.119

Collocamento obbligatorio. Criteri di computo della quota di riserva

1. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sostituire le parole: «*capacità lavorativa inferiore al 60 per cento*» con le seguenti: «*capacità lavorativa inferiore al 46 per cento*».

Art.120

Collocamento obbligatorio. disciplina delle esclusioni

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sostituire le parole «*pari o superiore al 60 per cento*» con le seguenti: «*pari o superiore al 60 per mille*»

Art.121

Permesso di soggiorno

1. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche nel caso non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al comma che precede, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo, alle seguenti condizioni:

che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dallo straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'art. 13 del dpr 394/1999, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso, munita del timbro datario dell'ufficio.

Art.122

Libro unico del lavoro

1. All'articolo 39, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «*entro il giorno 16*» con le parole: «*entro la fine*».

Art.123

Avviamento al lavoro per i disabili

All'art. 7, comma 1, sono soppresse le parole "Le richieste sono nominative per:" e le lett. a), b) e c).

Al comma 5, dell'art. 3 della L. 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole "*e per il singolo ambito provinciale*".

Al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole "*al competente servizio provinciale*" sono aggiunte le seguenti: "*ovvero al Ministero del Lavoro in caso di unità produttive ubicate su più province*"; al comma 3, primo periodo, alle parole "*al servizio provinciale competente*" sono aggiunte le seguenti: "*ovvero al Ministero del Lavoro*" e, al secondo periodo, alle parole "*il Servizio*" sono aggiunte le seguenti: "*ovvero al Ministero*".

Art.124

Lavoro a tempo parziale

All'art. 5, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 è soppresso l'inciso "*, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,*".

Art.125

Comunicazioni obbligatorie

1. Al comma 5 dell'art. 4-bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 sono soppresse le lettere "*e-bis) trasferimento del lavoratore*" e "*e-ter) distacco del lavoratore*".

Art.126

(Semplificazioni relative al versamento del diritto annuale)

1. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"8. In caso di omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate, definisce le misure e le modalità di determinazione e irrogazione delle sanzioni, secondo i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché le modalità di rimborso del diritto. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è abrogato".

Art.127

(Modifiche alla legge 6 maggio 2004, n. 129 concernente "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale")

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 maggio 2004, n. 129, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Al fine della propria identificazione quale operatore in regime di affiliazione commerciale, l'affiliato comunica tale sua qualità al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) del Registro delle Imprese presso cui è iscritto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto di affiliazione - *franchising*. »

«1-ter. L'affiliante comunica tale sua qualità al REA presso cui è iscritto, una sola volta per ogni diverso settore di attività economica, entro trenta giorni dal momento della sottoscrizione del primo contratto. »

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese operanti in regime di affiliazione commerciale che risultano già iscritte al Registro delle Imprese comunicano la loro qualità di affilianti e di affiliate al fine di consentire l'aggiornamento della propria posizione nel REA.

Art.128
(Cooperative edilizie abitative)

1. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n.59 è abrogata.

INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Art.129
(Disposizioni in materia ricetta medica digitale)

Ove non diversamente definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'adempimento regionale concernente il collegamento telematico dei medici prescrittori di cui al DPCM 26 marzo 2008 (Progetto Tessera Sanitaria), ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, s'intende rispettato qualora le regioni garantiscano la messa a regime del sistema entro il 31 marzo 2012, salvo proroga, su richiesta motivata, autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentito il Dipartimento della digitalizzazione e innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli aspetti di propria competenza. Al comma 16 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, dopo le parole "in formato cartaceo.", quanto segue: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le relative regole tecniche e le soglie minime di riferimento, a livello nazionale, concernenti la percentuale, su base annua, di prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN in

formato cartaceo da sostituire con l'invio telematico dei medesimi dati; tali soglie, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 40% per l'anno 2012, 70% per l'anno 2013 e 90% per l'anno 2014."

Art.130

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico)

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria;
3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.
4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al successivo comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lg 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta

l'identificazione diretta dell'interessato, nonché i criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 131

(Invio telematico del certificato in caso di congedo per malattia del figlio)

Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze nei settori pubblico e privato e un efficace sistema di controllo delle stesse, nonché semplificare gli adempimenti a carico dei lavoratori, riducendone i costi connessi, in tutti i casi di assenza per malattia del figlio, di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e successive modificazioni, la certificazione di malattia è inviata per via telematica all'Istituto nazionale per la previdenza sociale direttamente dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del ministro della salute del 26 febbraio 2010.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Art. 132

(Misure per la digitalizzazione dei servizi nelle scuole)

1. Al fine di semplificare e migliorare il quadro delle comunicazioni scuola-famiglia, riducendone i costi connessi, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per rilasciare le pagelle e i certificati scolastici in formato elettronico, per la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e per consentire le iscrizioni e i pagamenti delle tasse scolastiche online, avvalendosi, secondo le modalità definite con decreto di cui al comma 4, dei servizi resi a tale scopo disponibili dai sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le pagelle e i certificati redatti ai sensi del comma 1 sostituiscono gli equivalenti documenti cartacei e sono resi disponibili agli interessati sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.

3. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale, le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 quantificano e riutilizzano i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

Art. 133

(Misure per la digitalizzazione dei servizi nelle università)

Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare online l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.

A decorrere dall'anno accademico 2012-2013 per le Università è obbligatorio adottare le procedure telematiche di cui al comma 1.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche inerenti il sistema pubblico di connettività, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

Art. 134

(Estensione dell'utilizzo della posta elettronica certificata)

1. All'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 6, le parole "costituite in forma societaria" sono soppresse;

al comma 7, dopo le parole: "Gli ordini e i collegi pubblicano" sono aggiunte le seguenti: <<attraverso i sistemi informativi centralizzati dei rispettivi consigli, collegi e federazioni nazionali,>>;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

<<7-bis. Gli ordini e i collegi territoriali trasferiscono e aggiornano gli elenchi nei sistemi informativi centralizzati di cui al comma 7.

7-ter. Negli Albi professionali è in ogni caso indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata degli iscritti, come risultatane dall'elenco di cui al comma 7>>.

2. Le imprese non costituite in forma societaria, iscritte al REA alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 31 maggio 2012.

Art.135

Semplificazione in materia di prestazione previdenziali

1.All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, al comma 6, dopo il terzo periodo inserire il seguente:

"Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'ente mediante l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ai sensi dell'articolo 38, comma 5 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Resta in capo a tali soggetti l'obbligo della conservazione dei documenti in originale."

Art.136

(Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. Il sesto periodo del comma 13, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è sostituito dal seguente:

"Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate al Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per sostenere progetti in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione, individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, sentito il Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9."

Art.137

(Misure per la l'innovazione del Trasporto Pubblico Locale)

1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale adottano sistemi di bigliettazione elettronica e di pagamento interoperabili a livello nazionale, anche avvalendosi della piattaforma di cui al comma 2-bis dell'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale, le regole tecniche necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.

Art.138

(Riallocazione risorse)

1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 222, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle derivanti dai rientri e dai proventi dell'impiego di dette risorse, sono destinate a favorire creazione e sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) innovative, a fronte di programmi di investimento volti a introdurre o sviluppare innovazioni di processo o di prodotto con tecnologie digitali, con modalità fissate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di rafforzare gli interventi volti a fornire le università di strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettività senza fili di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 agosto 2005, n. 168, le economie derivanti dalle somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legge sono destinate al cofinanziamento di progetti presentati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute per introdurre soluzioni per l'innovazione digitale finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dei servizi per studenti e personale, a partire da una completa copertura delle aree universitarie con reti di connettività senza fili.

Art.139

(Documento unificato CIE TS)

1. Al fine di semplificare l'unificazione sul medesimo supporto della carta di identità elettronica con la tessera sanitaria, riducendone i costi connessi, all'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge n.106 del 12 luglio 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo il testo "di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze" è aggiunto il seguente ", della pubblica amministrazione e dell'innovazione"

- b) al comma 3, dopo il testo "la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria," è aggiunto il seguente: "le modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria previsti dalla normativa vigente necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto,".

UNIVERSITA' E RICERCA

Art.140

(Collocamento a riposo dei professori universitari)

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) sono soppresse le parole: "ordinari e";
b) le parole "settantesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sessantottesimo";
c) le parole ", ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni," sono soppresse.

Art.141

(Ripartizione delle risorse straordinarie relative al piano di assunzione dei professori associati)

1. Ai fini del riparto della quota relativa alle risorse da attribuire negli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia, di cui al comma 9 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si tiene conto del limite alle spese di personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Gli atenei che hanno superato il limite di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni possono procedere alla chiamata di professori di seconda fascia limitatamente alle risorse ad essi assegnati senza possibilità di integrazioni a carico di altri finanziamenti.

Art.142

(Proroga di termini per l'assunzione di personale universitario)

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale nel limite di spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato nell'anno 2010, ai sensi dell' articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Art.143

(Modifiche alla legge di riforma dell'università)

1. All'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";
 - b. alla lettera e) sono soppresse le parole "a tempo indeterminato";
 - c. alla lettera f) sono soppresse le parole "da tali amministrazioni, enti o imprese, purchè"

Art.144

(Misure di promozione dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori)

1. Al fine di assicurare lo sviluppo e la continuità dell'offerta formativa realizzata dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori", la dotazione del fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 875, è pari a 15 milioni di euro annui.
2. Per promuovere la formazione di tecnici superiori attraverso l'integrazione delle risorse degli enti territoriali, delle imprese e di altri soggetti istituzionali e sociali, i consigli di indirizzo e le giunte esecutive delle fondazioni di partecipazione, di diritto privato con finalità pubbliche, che configurano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 adottano, nel rispetto del principio di sussidiarietà, delibere con la previsione di voti di diverso peso ponderale o di quorum funzionali e strutturali autonomamente definiti da ciascun ITS.

Art.145

(Misure di semplificazione nell'ambito dei progetti di ricerca internazionali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali".
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 dopo il punto 2-bis) è aggiunto il seguente:
"2-ter) le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione Europea a seguito di bandi internazionali di Ricerca".
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. I servizi e la consulenza di cui al presente articolo non sono applicabili ai progetti selezionati dall'Unione Europea cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di Ricerca".

Art.146

(Riequilibrio del rapporto tra risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) disponibili a titolo di contributo nella spesa e di credito agevolato)

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di Aiuti di Stato, al fine di assicurare continuità agli interventi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nel campo della ricerca applicata, nonché di disporre di risorse minimali per consentire allo stesso Ministero l'utilizzazione del "Contratto di programma per la Ricerca Strategica" introdotto con l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, una quota pari al 40% delle complessive disponibilità derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca può essere utilizzata per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa.